



Illustrissimi

- On. Luigi Di Maio
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
- On. Claudio Durigon
Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- On. Claudio Cominardi
Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- On. Andrea Giaccone
Presidente XI Commissione Lavoro della Camera
- Sen. Nunzia Catalfo
Presidente XI Commissione Lavoro del Senato

Le scriventi Organizzazioni in rappresentanza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio sottopongono alle SV le allegate note con le quali si evidenziano le criticità, verificatesi, per l'applicazione della normativa riguardante il pensionamento "Quota 100" alla categoria degli agenti di commercio, quale disciplinata dagli art. 1742 e seguenti del Codice Civile.

Si confida pertanto in un Vostro autorevole intervento che possa apportare alla Legge i chiarimenti necessari per superare le problematiche evidenziate.

Con questo auspicio, porgiamo i nostri più deferenti ossequi.

F.N.A.A.R.C.

F.I.A.R.C.

FILCAMS-C.G.I.L.

FISASCAT-C.I.S.I.L.

UILTUCS-U.I.L.

U.G.L.

USARCI



NOTA ESPLICATIVA

CRITICITA' DA PARTE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO NELL'ACCEDERE A "QUOTA 100"

La nuova normativa della cosiddetta "quota 100" in materia pensionistica rischia di creare non poche difficoltà agli agenti e rappresentanti di commercio che ne volessero usufruire. Si riscontra, infatti, una **contraddizione fra tale normativa e le norme degli AEC e del Codice Civile relative alla chiusura del rapporto di agenzia.**

1. Il decreto legge 28 gennaio, numero 4, all'articolo 14, comma 3, prevede che **la pensione "quota 100", a pena della sospensione della stessa, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. A sua volta, la circolare Inps 11/2019 ribadisce che **"i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la 'pensione quota 100' comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi"**.
2. In base agli Aec, l'agente può ottenere l'indennità di clientela e l'indennità meritocratica a seguito di risoluzione contrattuale da parte sua **se tale risoluzione sia dovuta tra l'altro a pensionamento**. Gli stessi Aec precisano che le dimissioni debbano essere "successive al conseguimento della pensione" (Aec Industria, articolo 10), o avvenire "per conseguimento della pensione" (Aec Commercio, articolo 12).
3. Ne consegue che dal momento in cui l'agente - una volta conseguita la pensione - comunica la risoluzione del contratto ed **inizia il periodo di preavviso obbligatorio** che può durare da tre a sei mesi, secondo gli Aec, e da uno a sei mesi, secondo il codice civile.
4. Ovviamente, **durante la prestazione del preavviso l'agente produce reddito**, ma ciò comporta **la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione del reddito stesso**. Del resto il limite dei 5.000 €, previsto dalla norma, vale esclusivamente per redditi da lavoro autonomo occasionale, per nulla assimilabili a quelli prodotti dall'agente di commercio.

5. D'altra parte, se l'agente resolvesse il contratto prima del conseguimento della pensione e sia pure in vista di essa, **non sussisterebbe il presupposto di conservazione del diritto alle indennità**: il che rappresenterebbe per lui un grave danno economico.
6. Anche nell'eventuale caso in cui l'agente trovasse un accordo con la preponente in merito alla **non prestazione del preavviso** (e, in ogni caso, ciò comporterebbe per lui minori entrate), il problema potrebbe porsi ugualmente: dopo il pensionamento, infatti, all'agente verrebbero comunque riconosciute tutte **le provvigioni che sono relative a ordini conclusi prima della fine del rapporto ma che "maturerebbero" (e quindi verrebbero erogate) successivamente**.
7. In conclusione, stante l'attuale normativa, gli agenti che volessero conservare il diritto alle indennità di fine rapporto, non pagare alla casa mandante l'indennità sostitutiva del preavviso, incassare le provvigioni residue spettanti dovrebbero **risolvere il contratto solo dopo il pensionamento** con "quota 100" una volta esauriti tutti i rapporti economici scaturenti dal contratto.

Non crediamo che sia questa la volontà del Legislatore e quindi ci permettiamo di proporre una riflessione volta a superare i sacrifici sopra evidenziati.